

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

e dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1968

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, in data 10 febbraio 1947, veniva disposto il passaggio in proprietà della Jugoslavia delle sorgenti e degli impianti di Fontefredda e Moncorona, mediante i quali si provvedeva al rifornimento idrico del comune di Gorizia.

Di conseguenza, il Trattato stesso prevedeva al punto IV dell'Allegato V, la stipulazione di un Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale approvvigionamento idrico.

Detto Accordo, concluso e firmato a Roma il 26 luglio 1954, venne a scadere il 15 settembre 1957, e fu sostituito, dopo lunghe e laboriose trattative, da un nuovo Accordo della durata di 5 anni, che prevedeva altresì la tacita rinnovazione di anno in anno dell'Accordo stesso, salvo che ne venisse effettuata denuncia per via diplomatica da una delle parti all'altra almeno sei mesi prima delle singole scadenze.

Poichè, come è noto, l'onere che il comune di Gorizia veniva a sostenere per il rifornimento idrico della popolazione risultava

notevolmente superiore a quello che il Comune medesimo avrebbe incontrato da una gestione in proprio degli impianti in questione e dovendo considerarsi, d'altro lato, la maggiore spesa conseguente all'applicazione delle clausole territoriali del Trattato di pace, si appalesò opportuno — come già disposto in relazione al precedente Accordo del 1954 — che il comune di Gorizia, venisse sollevato, almeno in parte, dell'onere suddetto con un contributo a carico dello Stato.

Tenuto conto della quota di lire 5,50 per metro cubo di acqua che rimaneva a carico del comune di Gorizia, il residuo costo di lire 7,50 al metro cubo fino alla scadenza dell'Accordo summenzionato (15 settembre 1962), fu posto a carico dello Stato con la legge 20 marzo 1959, n. 149, che prevede a tal fine un contributo annuo di lire 33.750.000.

E poichè la legge su richiamata autorizzava, come sopra detto, la concessione del contributo di che trattasi a favore del comune di Gorizia fino al 15 settembre 1962,

considerato che alle date del 15 marzo 1962, 15 marzo 1963, 15 marzo 1964 e a quella del 15 marzo 1965 non era intervenuta da nessuna delle due parti contraenti la denuncia dell'Accordo di che trattasi, la sua validità venne automaticamente estesa fino al 15 settembre 1965 con la legge 27 ottobre 1965, n. 1300, e fino al 15 settembre 1966 con la legge 16 dicembre 1966, n. 1131.

Ora, anche al 15 marzo 1966 la situazione non è mutata e dovrà pertanto disporsi per l'analoga concessione del contributo in argomento per l'ulteriore periodo di validità dell'Accordo, cioè fino al 15 settembre 1968.

Si rende quindi necessario sottoporre all'approvazione del Parlamento il relativo onere a carico dello Stato di lire 67.500.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione del comune di Gorizia per il periodo dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 1968.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 67.500.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1966 al 15 settembre 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà, per lire 33.750.000, a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo e, per lire 33.750.000, a carico del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968.